

**DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017**  
**239/2017/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER LE**  
**CONNESSIONI DI IMPIANTI DI BIOMETANO ALLE RETI DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 aprile 2017

**VISTI:**

- direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (di seguito: direttiva 98/34/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007, recante "Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (di seguito: decreto 19 febbraio 2007);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno 17 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 3 febbraio 2016;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 46/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 46/2015/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2015, 210/2015/R/gas ;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 626/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 626/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2016, 204/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 204/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 299/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 299/2016/R/gas);
- il mandato della Commissione Europea 8 novembre 2010 M/475 EN "*Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines*" (di seguito: mandato M/475 EN);
- la norma UNI EN 437 *Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi* (di seguito: norma UNI EN 437);
- la norma UNI 7133, parti 1, 2, 3 e 4 *Odorizzazione di gas per uso domestico e similare* (di seguito: norma UNI 7133);
- il Rapporto Tecnico recante "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" UNI/TR 11537 (di seguito: Rapporto tecnico UNI/TR 11537);
- la norma UNI EN 16723-1 "Gas naturale e biometano per l'utilizzo nei trasporti e per l'immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale" (di seguito: norma UNI EN 16723-1).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella

misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;

- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito anche: direttive connessioni biometano);
- la Commissione Europea con il mandato M/475 EN ha incaricato il Comitato Europeo di Normazione (CEN) di predisporre *standard* europei per la definizione delle specifiche di qualità per il biometano usato come carburante e quello da immettere nelle reti del gas naturale;
- con il decreto 5 dicembre 2013 sono state adottate le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 28/11;
- l'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013, al fine di garantire la salute delle popolazioni e l'ottimale funzionamento degli autoveicoli a metano a causa della presenza nel biometano di componenti dannosi quali il monossido di carbonio e i silossani, impone, fino alla data di entrata in vigore delle norme europee per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e delle specifiche tecniche europee per l'immissione del biometano nelle reti e il loro recepimento nell'ordinamento nazionale, da emanarsi da parte del CEN in attuazione del mandato M/475 CE, alcune limitazioni alle matrici utilizzabili per la produzione di biometano da immettere in rete fino;
- con la deliberazione 46/2015/R/gas l'Autorità ha approvato l'Allegato A che contiene:
  - nella Sezione I, le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo 28/11, di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e garantire l'economicità della connessione, volta a favorire un ampio utilizzo del biometano;
  - nella Sezione II, le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle specifiche di qualità per l'immissione di biometano nelle reti di distribuzione del gas naturale:
  - a seguito del mandato M/475 EN è sorto un obbligo di *standstill*, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 98/34/EC, secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie affinché, durante l'elaborazione di una norma europea o dopo la sua approvazione,

i loro organismi di normazione non intraprendano alcuna azione che possa recare pregiudizio all'armonizzazione prevista e, in particolare, nel settore in questione essi non pubblichino una norma nazionale nuova o riveduta che non sia interamente conforme a una norma europea già esistente:

- il comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas prevede che per l'intera durata dell'obbligo di *standstill* conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete debba far riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013;
- il medesimo comma 3.2 dell'Allegato A precisa che il biometano immesso in rete debba essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non siano già individuati normativamente i limiti massimi;
- l'Autorità con la deliberazione 626/2015/R/gas relativa all'impresa di trasporto Società Gasdotti Italia S.p.a., la deliberazione 204/2016/R/gas relativa all'impresa di trasporto Snam Rete Gas S.p.a. e la deliberazione 299/2016/R/gas relativa all'impresa di trasporto Società Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. ha approvato le proposte di modifica dei Codici di rete trasmesse ai sensi del punto 2. della deliberazione 46/2015/R/gas;
- nel mese di settembre 2016 è stata pubblicata la nuova edizione del rapporto tecnico UNI/TR 11537, in cui tra l'altro, sono individuate le periodicità di controllo dei vari componenti con riferimento allo stato dell'impianto di ricezione e immissione del biometano prodotto per l'immissione nella rete di trasporto e distribuzione del gas naturale e vengono fornite indicazioni sulle prove di odorizzabilità del biometano;
- nel mese di settembre 2016 il Comitato Europeo di Normazione (CEN), adempiendo a una parte del mandato M475/EN, ha approvato la norma EN 16723-1, con conseguente cessazione del periodo di *standstill*, che:
  - definisce gli *standard* europei relativi alle specifiche di qualità per il biometano da immettere nelle reti del gas naturale;
  - individua i requisiti e i metodi di prova per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale;
- a seguito dell'approvazione della norma CEN EN 16723-1, nel mese di dicembre 2016 l'UNI ha pubblicato la norma UNI EN 16723-1, che costituisce la norma tecnica italiana recante le specifiche di qualità per il biometano da immettere nelle reti del gas naturale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il 13 gennaio 2017 si è conclusa la consultazione pubblica della bozza di decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati e il cui obiettivo principale è quello di sviluppare l'uso del biogas per

produrre biometano da utilizzare come carburante nel settore dei trasporti, di cui è attesa l'approvazione nei prossimi mesi.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, alla luce dell'evoluzione della normativa tecnica europea e italiana, secondo quanto indicato nei precedenti considerata;
- in particolare, a seguito del recepimento a livello nazionale della norma CEN EN 16723-1, essendo cessato il periodo di *standstill*, sia necessario prevedere una modifica delle richiamate disposizioni del comma 3.2 dell'Allegato A alla deliberazione 46/2015/R/gas in materia di *standard* di qualità del biometano da immettere nelle reti di gas naturale anche mediante lo svolgimento di eventuali consultazioni con i soggetti interessati;
- sia opportuno prevedere eventuali sviluppi del procedimento in relazione all'evoluzione della normativa secondaria relativa all'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati;
- prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto precedente, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2017

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, in relazione al venir meno della condizione di *standstill* a seguito della pubblicazione norma CEN EN 16723-1, come recepita in Italia con la pubblicazione della norma UNI EN 16723-1;
2. di prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* per i seguiti di competenza di cui al punto 1;
4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2017;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità. [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*